



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Aprile 2018

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Con riferimento ai provvedimenti attuativi della Legge di Bilancio 2018, sono stati registrati alla Corte dei Conti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti a disciplinare:

- i criteri per l'attribuzione delle quote di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato ita-

liano di calcio di serie A (articolo 1, comma 352, lettera b);

- lo svolgimento delle prove abilitative per l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro (articolo 1, comma 373).

1	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
1.1	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 2018 Ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di serie A	4
1.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 MARZO 2018 Istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi	5
1.3	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Friuli-Venezia Giulia – Legge 23 febbraio 2018, n. 8 Promozione della mobilità ciclistica sicura e diffusa	6
1.4	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Veneto – Legge 16 febbraio 2018, n. 9 Promozione del turismo equestre	7
<hr/>		
2	Gazzetta Ufficiale	
2.1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 2018 Nomina Presidente CIP	9
<hr/>		
3	Camera dei Deputati	
3.1	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 523 Educazione motoria nella scuola primaria	10
<hr/>		
4	Senato della Repubblica	
4.1	ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 289 Promozione della pratica sportiva nelle scuole	11
4.2	ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 274 Sostegno dello sport italiano nel mondo	11

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1 marzo 2018

Stato: registrato alla Corte dei Conti

Il decreto, costituito da nove articoli, disciplina la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, ai sensi dell'articolo 1, comma 352, lettera b), della Legge di Bilancio 2018.

Nello specifico, vengono individuati i criteri per l'attribuzione delle quote di ripartizione di tali risorse, che si riportano a seguire.

a) una quota del 50% è ripartita in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

b) una quota del 30%, ripartita sulla base dei risultati sportivi conseguiti, è attribuita con specifiche modalità:

1) il 15% è attribuito sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, di cui:

- il 12% - «quota classifica finale» - tiene conto della posizione di ciascuna squadra nella classifica finale dell'ultimo Campionato di serie A;

- il 3% - «quota punti ultimo campionato» - tiene conto dei punti conseguiti da ciascuna società nell'ultimo Campionato di serie A ed è assegnato in proporzione all'incidenza di tali punti in classifica rispetto al totale di quelli realizzati da tutte le società che vi hanno partecipato;

2) il 10% - «quota ultimi cinque campionati» - è attribuito sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati. Tale quota è assegnata a ciascuna società in misura corrispondente al posto occupato nella «graduatoria cumulativa» relativa alle cinque stagioni sportive precedenti a quella di riferimento. Inoltre, vengono disciplinate le modalità per la formazione della «graduatoria cumulativa» e della «classifica stagionale»;

3) il 5% - «quota risultati storici» - è attribuito sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947. Tale quota è assegnata a ciascuna società in base alla graduatoria formata attribuendo diversi punteggi a seconda del tipo di competizioni cui le società hanno partecipato o in cui hanno conseguito vittorie, per ciascuna delle stagioni ricomprese nell'arco temporale di riferimento;

c) una quota del 20%, ripartita sulla base del radicamento sociale, è attribuita con specifiche modalità:

1) il 12% - «quota biglietti e abbonamenti» - è attribuito sulla base degli spettatori paganti che hanno acquistato il titolo di accesso per assistere alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati. Tale quota è assegnata a ciascuna società in misura corrispondente al posto occupato nella «graduatoria cumulativa» relativa al numero di biglietti e abbonamenti, certificati dalla Siae, venduti nelle ultime tre stagioni sportive. Inoltre, vengono disciplinate le modalità per la formazione della «graduatoria cumulativa» e della «classifica stagionale»;

2) l'8% - «quota audience certificata» - è attribuito sulla base dell'audience televisiva certificata da Auditel. Tale quota è assegnata a ciascuna società in misura corrispondente al posto occupato nella graduatoria concernente l'audience certificata da Auditel relativamente alla trasmissione integrale delle partite del Campionato di serie A della stagione sportiva di riferimento. Inoltre, si prevede che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A stabilisca adeguati criteri di riequilibrio per le società con copertura mediatica parziale, nel rispetto di determinati parametri.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 marzo 2018

Stato: registrato alla Corte dei Conti

Il decreto, costituito da dodici articoli, disciplina lo svolgimento delle prove abilitative per l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della Legge di Bilancio 2018.

L'iscrizione al Registro, istituito presso il CONI, è obbligatoria per chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica, della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica o del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica. L'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro è causa di nullità dei predetti contratti e tesseramenti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

In merito ai requisiti soggettivi, possono iscriversi al Registro i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente e che abbiano validamente superato un esame di abilitazione. Tale esame si articola in una prova generale che si svolge annualmente presso il CONI (in almeno due sessioni da concludersi entro la fine di marzo e settembre) ed in una prova speciale che si svolge annualmente presso le federazioni sportive nazionali professionistiche (in almeno due sessioni da concludersi entro la fine di maggio e novembre).

Con riferimento alla prova generale, si prevede che:

- il superamento della stessa sia subordinato alla verifica, scritta e/o orale, della conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo;

- il programma di esame sia individuato dal CONI ed abbia per oggetto, almeno, il d.lgs. n. 242/1999, la disciplina del professionismo sportivo, lo statuto del CONI, i principi di giustizia sportiva ed il codice di giustizia sportiva del CONI;

- la commissione esaminatrice sia formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI, assicurando la presenza di un rappresentante del CONI, che la presiede, un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

In relazione alla prova speciale, si dispone che:

- sia ammesso alla stessa chi abbia validamente superato la prova generale e sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ogni federazione nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della federazione internazionale di riferimento;

- il superamento della prova sia subordinato alla verifica, scritta e/o orale, della conoscenza della normativa federale in materia di tesseramenti;

- il programma di esame sia individuato da ciascuna federazione ed abbia per oggetto, almeno, lo statuto federale, il codice di giustizia sportiva federale ed il regolamento federale sui tesseramenti;

- la commissione esaminatrice sia formata da almeno tre membri, assicurando la presenza di un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni.

Il procedimento di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi e quello di rinnovo annuale si articolano nelle seguenti fasi:

- il soggetto che ha validamente superato entrambe le prove può richiedere alla federazione presso cui ha svolto la prova speciale di essere iscritto al registro federale degli agenti sportivi;

- la federazione vi provvede entro trenta giorni, rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione;

- l'interessato, dopo aver ricevuto detto certificato, chiede al CONI di essere iscritto al Registro nazionale - apponendo alla richiesta una marca da bollo di 250 euro - e tale iscrizione abilita l'agente ad operare nell'ambito dell'una o più federazioni presso il cui registro federale risulta iscritto;
- il CONI rilascia al soggetto iscritto al Registro nazionale - dietro pagamento del corrispettivo dei costi di emissione - un tesserino identificativo (da restituire in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione), con l'indicazione dell'una o più discipline federali nel cui ambito l'agente è abilitato ad operare;
- fermo restando il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame, entro trenta giorni dalla conclusione di ogni stagione sportiva, gli agenti presentano a ciascuna federazione nell'ambito della quale intendono continuare ad operare per la stagione sportiva successiva un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al registro degli agenti;
- la federazione vi provvede entro venti giorni, rilasciando apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione;
- l'interessato, dopo aver ricevuto tale certificato, chiede al CONI il rinnovo dell'iscrizione al Regi-

stro nazionale, apponendo alla richiesta una marca da bollo di 250 euro.

Gli agenti sportivi devono frequentare - per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale - i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ogni federazione presso cui operano e la violazione di tale obbligo è causa di cancellazione dal Registro nazionale.

Le altre cause di cancellazione sono: la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal regolamento del CONI, il venir meno dei requisiti soggettivi, la cancellazione dal registro federale per effetto del venir meno degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ogni federazione e la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo.

Il provvedimento reca, infine, una specifica disciplina per gli agenti stabiliti e prevede, quali norme transitorie e finali, la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015, la validità fino al 31 dicembre 2018 di quelli rilasciati tra il 31 marzo 2015 ed il 31 dicembre 2017, nonché lo svolgimento per l'anno in corso solo di una prova generale (entro la fine di settembre 2018) e di una prova speciale (entro la fine di dicembre 2018).

1.3

PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA SICURA E DIFFUSA

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

26 aprile u.s.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge, costituita da 19 articoli, mira a promuovere la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana

e la realizzazione del Sistema della ciclabilità diffusa (SICID) che integra le infrastrutture ciclabili e i servizi per la mobilità ciclistica, in sicurezza e in continuità sull'intero territorio regionale.

In linea generale, il provvedimento:

- prevede che il SIGID - coerente con la Rete ci-

clabile nazionale Bicalta e con la rete ciclabile transeuropea EuroVelo - sia costituito dalla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), dalle Reti ciclabili delle Unioni territoriali intercomunali (RECIU) e dalle Reti ciclabili dei Comuni (RECIC) e degli altri soggetti istituzionali;

- disciplina tali reti ciclabili e dispone che vengano individuate attraverso una pianificazione composta dal sovraordinato Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), suddiviso in una parte infrastrutturale ed in una parte strategica, e dai subordinati Piano della mobilità ciclistica dell'Unione territoriale intercomunale (Biciplan UTI) e Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan);
- individua sia le misure e le iniziative, formative e informative, prioritarie per lo sviluppo e la pro-

mozione della mobilità ciclistica sia gli interventi prioritari per la progettazione, la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei servizi a esse funzionali;

- definisce le azioni e gli interventi della Regione e prevede l'istituzione del Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica (TREC) con funzioni consultive e propositive;
- disciplina gli Stati generali sulla mobilità ciclistica quale momento di partecipazione e di confronto consultivo e propositivo tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore (con la partecipazione, tra gli altri, delle associazioni sportive aderenti alla Federazione Ciclistica Italiana);
- autorizza la spesa complessiva di 3,7 milioni di euro nel triennio 2018/2020 e la distribuisce tra le varie finalità previste dalla legge.

1.4 PROMOZIONE DEL TURISMO EQUESTRE

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Veneto

Legge 16 febbraio 2018, n. 9

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

10 aprile u.s.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge, costituita da 11 articoli, mira ad incentivare lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre. In linea generale, il provvedimento:

- dispone che la Giunta regionale: 1) promuova la realizzazione di ippovie e dei relativi tracciati di collegamento (denominati "vie verdi o green way"), al fine di consentire un sistema di rete tra le stesse; 2) disciplini i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri di quelle collocate in aree sensibili

dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, nonché le condizioni per una segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale; 3) istituisca ed aggiorni il Registro regionale delle ippovie del Veneto; 4) conceda contributi a determinati soggetti – tra cui le associazioni rappresentative del settore equestre - per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie del Veneto, fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico; 5) disciplini la concessione di contributi, anche in favore delle medesime associazioni, per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie;

- disciplina la funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie e la realizzazione di punti di sosta e di ristoro lungo gli itinerari;

- in merito ai centri ippici, prevede che la Giunta regionale adotti disposizioni generali per garantire, tra l'altro, la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico, il benessere degli equidi e la presenza di un istruttore titolare di brevetto (in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantisti-

ca o agonistica, o dell'attività di turismo equestre);

- prevede che la Regione promuova e disciplini la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi - quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali - ed attui politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2.1 NOMINA PRESIDENTE CIP

Decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 2018

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
23 aprile 2018 - Serie Generale n. 94

Nomina dell'avv. Luca Pancalli a Presidente del Comitato Italiano Paralimpico

Il provvedimento dispone la nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato Italiano Paralimpico per un periodo di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto.

3.1 EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA
DI LEGGE
PDL 523/AC - MARIN (FI-BP)**

Presentazione: 17 aprile 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

4.1 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO
DI LEGGE
DDL 289/AS - CENTINAIO (L-SP)**

Presentazione: 19 aprile 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù.

4.2 SOSTEGNO DELLO SPORT ITALIANO NEL MONDO

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO
DI LEGGE
DDL 274/AS - GARAVINI (PD)**

Presentazione: 13 aprile 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per il sostegno dello sport italiano nel mondo e la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero.